

Regolamento degli studi del CAS INSURANCE MANAGER dal 27.04.2022 , rivisto in data 10.07.2024

Articolo 1 Oggetto

¹ Questo regolamento disciplina le procedure amministrative e le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento del CAS INSURANCE MANAGER conformemente all'accordo di collaborazione tra l'Università della Svizzera italiana e il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) del 14.03.2022.

Articolo 2 Direzione del programma

¹ La direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate al Consiglio di direzione conformemente agli articoli 2 e 3 dell'accordo di collaborazione.

² L'elaborazione del piano degli studi e la gestione del programma sono affidati alla Direzione collegiale della formazione conformemente all'articolo 2 e 4 dell'accordo di collaborazione.

Articolo 3 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento della certificazione coloro i quali:

- a) sono titolari di una licenza, di un Bachelor o di un Master conseguito presso un'Università svizzera o di un diploma, di un Bachelor o di un Master conseguito presso una scuola universitaria professionale svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) sono titolari di un diploma professionale riconosciuto in ambito assicurativo, e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno cinque (5) anni nel settore dei servizi assicurativi o in attività affini.

³ I candidati che non possiedono i requisiti sopraindicati possono essere ammessi su dossier, previa decisione del Consiglio di direzione.

Articolo 4 Iscrizioni

¹ Le pratiche di iscrizione per l'ammissione sono assunte dal CSVN.

² I candidati ammessi sono iscritti all'USI. Essi usufruiscono dei servizi previsti per gli iscritti dell'USI rispettivamente del CSVN.

Articolo 5 Durata degli studi

¹ Le lezioni sono definite nel piano di studi. Sono organizzate sotto forma di corsi (moduli) con una durata complessiva di 120 ore d'insegnamento, di cui 104 oggetto di esame e corrispondenti all'acquisizione di un numero di 10 crediti ECTS.

² Le lezioni sono previste unicamente in aula e non è ammessa la registrazione. In presenza di restrizioni alla didattica imposte da eventi esterni gravi, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming online.

Articolo 6 Piano di studi

¹ Il piano di studi viene elaborato dai Direttori e ratificato dal Consiglio di direzione.

² Il piano di studi indica la durata del ciclo di studi, la lista dei corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento, descrive il metodo di valutazione e attribuisce il numero di crediti ECTS.

Articolo 7 Controllo delle conoscenze

¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto di esame. Le modalità per lo svolgimento di questo esame sono indicate nel piano di studi. L'esame è valutato con la menzione «esame superato» o «insufficiente».

² In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso a una seconda e ultima sessione d'esame. In caso di mancato superamento della seconda sessione dell'esame, il partecipante dovrà frequentare nuovamente l'intero percorso formativo per ottenere il certificato.

³ Ogni frode o plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata, corrisponde al non superamento dell'esame.

Articolo 8 Ottenimento del Certificato

¹ Il Certificato viene assegnato ai corsisti che hanno superato con successo l'esame finale.

² Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN.

Articolo 9 Attestati

¹ Gli interessati possono iscriversi a uno o più moduli, senza la necessità di adempiere alle condizioni d'ammissione riportate all'art. 3 del presente regolamento. A tali partecipanti verranno fatturate le quote dovute per i corsi seguiti.

² I partecipanti che frequentano singoli moduli non sono ammessi all'esame finale per valutare le conoscenze acquisite. Al termine dei moduli verrà rilasciato unicamente un attestato di partecipazione CSVN.

Articolo 10 Opposizioni

¹ I provvedimenti individuali presi in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di un'opposizione motivata. La procedura di opposizione è disciplinata dal [Regolamento degli Studi della Facoltà di Scienze Economiche dell'Università \(Art. 42\)](#).

² Una decisione relativa all'opposizione può essere oggetto di ricorso all'Autorità competente nelle forme e nei modi fissati dal medesimo regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore dal 10.07.2024

² Esso è oggetto di revisione annuale.